

*La denuncia arriva dai consumatori*

# Fondo Solidarietà Solo sulla carta

**DI ESPEDITO AUSILIO**

«**L'**entrata in vigore, prevista per il 2 settembre, del Fondo di Solidarietà che consente la sospensione fino a 18 mesi delle rate di mutuo, è solo formale». Lo denunciano le organizzazioni di tutela dei consumatori, Adiconsum, Adoc e Cittadinanzattiva, che avvertono: «Lo slittamento è dovuto in primis alla tardiva emanazione del Regolamento di attuazione (circa due anni) dalla legge istitutiva. Tale ritardo a propria volta sta ritardando la nomina del Gestore e l'emanazione del Disciplinare da parte del Ministero del Tesoro». I consumatori lanciano, dunque, un vero e proprio appello al dicastero guidato da Giulio Tremonti. Al ministro chiedono di «varare al più presto il disciplinare e di nominare il Gestore», ma anche di «ampliare le risorse» perché «i 20 milioni di euro previsti sufficienti solo per 3 mila famiglie». Il fondo di solidarietà consente la sospensione fino a 18 mesi delle rate di mutuo. In particolare, l'importanza del fondo risiede nel fatto che la sospensione consente ai mutuatari di non dover pagare, come invece avviene per l'ana-

logo Piano Famiglie, interessi che possono arrivare anche a 6.000 euro per 18 mesi. Ma al fondo può accedere solo chi ha un mutuo prima casa del valore massimo di 250 mila euro, con un Indicatore Isee non superiore a 30 mila e che si trovi in condizioni di grave disagio. In relazione al funzionamento del fondo, per chi vi accederà sarà meglio chiedere il termine massimo di sospensione del pagamento delle rate. Infatti, le famiglie in difficoltà dovranno inserire nel modulo di domanda anche il periodo per cui si chiede il congelamento del finanziamento. E lo stesso regolamento sulla sospensione dei mutui in caso di documentato disagio (dm 132/2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 192/2010 e in vigore dal 2 settembre 2010) che lo prevede. Non solo. L'indicazione del periodo richiesto di sospensione è vincolante per il richiedente. Di conseguenza, chi ha bisogno della sospensiva sarà indotto a chiedere il periodo massimo. Peraltro, sarà poi il gestore a esaminare e a vagliare l'istanza. Una istanza che deve essere documentata e non autocertificata: questo per lo meno con riferimento alle circostanze legittimanti l'istanza di sospensione.

